

[rettorato] Protocollo d'intesa tra IUAV e Museo di Miramare

RISPONDI

RISPONDI A TUTTI

INOLTRA

MIBAC - MU - MIRA

rettorato luav Contrassegna come non letto

mar 28/05/2019

17:53

MU - MIRA prof. 954 del 29/5/2019
class. 31.10.04/3

A: MU-MIRA - MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI MIRA

1 allegato

protocollo
~.p7m

Spett.le segreteria,
restituiamo il documento completo delle due firme.
Cordiali saluti,
la segreteria del rettore

**Protocollo di intesa
tra l'Università luav di Venezia
e il MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE**

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 15 maggio 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2019

e

il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, di seguito denominato Castello di Miramare, codice fiscale 90148150320, con sede in Trieste, viale Miramare s.n.c., rappresentato dalla direttrice dott.ssa Andreina Contessa, nata a Brescia il 23/01/1960, domiciliata per la sua carica in Trieste presso il Castello di Miramare, legittimato alla firma del presente atto

luav e Castello di Miramare vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del restauro e riuso delle architetture del passato, con il supporto dei più aggiornati sistemi di rilievo, rappresentazione e analisi dei materiali antichi, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- il Castello di Miramare è un ente museale statale dotato di autonomia tecnico-scientifica che svolge funzioni di tutela, ricerca e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione.
- il Castello di Miramare intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore del rilievo e del restauro al fine di approfondire i temi relativi alla conoscenza, conservazione e riuso del complesso architettonico e paesaggistico del Parco e del Castello di Miramare;
- luav e Castello di Miramare intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di Restauro architettonico e paesaggistico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. luav e Castello di Miramare riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della conoscenza, restauro e riuso del complesso architettonico e paesaggistico del Parco e del Castello di Miramare

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- *progetti di ricerca congiunti*
- *organizzazione di conferenze, incontri internazionali, conferenze e seminari*
- *scambio e visite di docenti, studenti e personale amministrativo*
- *utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso libero alle strutture di ciascuna istituzione*
- *programmi accademici congiunti (ad esempio tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione nel campo del rilievo e del restauro)*
- *attività di rilievo e conoscenza attraverso specifici accordi e convenzioni con i Laboratori dello luav, in particolare il Laboratorio di Fotogrammetria (CIRCE) e il Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (LAMA)*
- *altre attività concordate congiuntamente*

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

articolo 4 – assicurazione

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

articolo 5 – soggetti responsabili

1. Il Castello di Miramare individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il Direttore, dott.ssa Andreina Contessa.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Andrea Benedetti.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 6 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 9 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 10 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 11 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 12 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 13 – registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), è stata assolta da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 32,00.

articolo 14 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e Castello di Miramare.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 15 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Museo Storico e il Parco del Castello
di Miramare
viale Miramare, s.n.c.
34151 Trieste
Tel. + 39 040 224143
Email: mu-mira@beniculturali.it

Università luav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@luav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in una copia originale e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, da:

Museo Storico e il Parco del Castello
di Miramare

Il direttore
Andreina Contessa

Università luav di Venezia

Il rettore
Alberto Ferlenga



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-05-29 12:56:38 (UTC)

File verificato: C:\Users\scomingio\Downloads\protocollo intesa luav_Miramare.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Contessa Andreina
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
29/05/2019 12:00:24

Dati del certificato del firmatario **Contessa Andreina:**

Nome, Cognome: Andreina Contessa
Organizzazione: Ministero Beni Culturali e Turismo/80188210589
Numero identificativo: 17093686
Data di scadenza: 05/07/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: FERLENGA ALBERTO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
29/05/2019 12:30:00

Dati del certificato del firmatario **FERLENGA ALBERTO:**

Nome, Cognome: ALBERTO FERLENGA
Organizzazione: UNIVERSIT? IUAV DI VENEZIA/80009280274



pro
Dike6 - Esito verifica firma digitale
icativo:

20165016545

Data di scadenza: 13/04/2022 21:59:59
Autorita' di
certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del
CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso